



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34/2023 del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024–2026, della Nota Integrativa al bilancio, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi del bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs 118/2011) della Comunità delle Giudicarie.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:37**  
nella sala delle riunioni, con avvisi recapitati ai singoli componenti,  
si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Sono presenti N. 23 ed assenti N. 3 membri, come risulta dal seguente elenco:

|                                                                | assenti |            |                                                                 | assenti |            |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                | giust.  | non giust. |                                                                 | giust.  | non giust. |
| <b>BUTTERINI GIORGIO</b><br><i>Presidente</i>                  |         |            | <b>CHIODEGA MAURO</b><br><i>Comune di Pelugo</i>                |         |            |
| <b>RICCADONNA FLAVIO</b><br><i>Comune di Bleggio Superiore</i> |         |            | <b>MAESTRI ATTILIO</b><br><i>Comune di Pieve di Bono-Prezzo</i> |         |            |
| <b>FERRAZZA WALTER</b><br><i>Comune di Bocenago</i>            | X       |            | <b>CEREGHINI MICHELE</b><br><i>Comune di Pinzolo</i>            |         |            |
| <b>CIMAROLLI CHIARA</b><br><i>Comune di Bondone</i>            |         |            | <b>PELLEGRINI ENRICO</b><br><i>Comune di Porte di Rendena</i>   |         |            |
| <b>ZULBERTI ALESSANDRA</b><br><i>Comune di Borgo Chiese</i>    |         |            | <b>RIGOTTI ILARIA</b><br><i>Comune di San Lorenzo Dorsino</i>   |         |            |
| <b>MARCHETTI GIORGIO</b><br><i>Comune di Borgo Lares</i>       |         |            | <b>BAZZOLI FRANCO</b><br><i>Comune di Sella Giudicarie</i>      |         |            |
| <b>MOSCA MARCELLO</b><br><i>Comune di Caderzone Terme</i>      |         |            | <b>CHESI BARBARA</b><br><i>Comune di Spiazzo</i>                |         |            |
| <b>POVINELLI ARTURO</b><br><i>Comune di Carisolo</i>           |         |            | <b>MATTEVI MONICA</b><br><i>Comune di Stenico</i>               |         |            |
| <b>BAGOZZI STEFANO</b><br><i>Comune di Castel Condino</i>      |         |            | <b>ZONTINI NICOLA</b><br><i>Comune di Storo</i>                 |         |            |
| <b>ZAMBOTTI FABIO</b><br><i>Comune di Comano Terme</i>         |         |            | <b>GRITTI MANUEL DINO</b><br><i>Comune di Strembo</i>           |         |            |
| <b>ZANONI FRANCESCA</b><br><i>Comune di Fivavé</i>             |         |            | <b>ANTOLINI EUGENIO</b><br><i>Comune di Tione di Trento</i>     | X       |            |
| <b>MAESTRANZI DANIELE</b><br><i>Comune di Giustino</i>         |         |            | <b>LEONARDI MATTEO</b><br><i>Comune di Tre Ville</i>            |         |            |
| <b>MASE' NORMAN</b><br><i>Comune di Massimeno</i>              | X       |            | <b>PELLIZZARI KETTY</b><br><i>Comune di Valdaone</i>            |         |            |

Assiste il Segretario Generale **dott. Michele Carboni**

Il signor Giorgio Butterini assume la presidenza.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto suindicato.

Numero rappresentanti assegnati al Consiglio dei Sindaci: **N. 26**

Numero Consiglieri presenti per rendere valida la seduta: **N. 14**

**OGGETTO** Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024–2026, della Nota Integrativa al bilancio, del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi del bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs 118/2011) della Comunità delle Giudicarie.

## **IL CONSIGLIO DEI SINDACI**

Dato atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Dato atto che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che *“se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo”*.

Preso atto che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che *“1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente”*.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 06.09.2022 è stata ratificata l'elezione a Presidente della Comunità delle Giudicarie del dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 06.09.2022 è stata ratificata la costituzione del Consiglio sei Sindaci;

Dato atto che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.

Dato atto che con propria deliberazione n. 1 d.d. 07/02/2023 si è preso atto della composizione dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità delle Giudicarie

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie”*;

Visto lo Statuto della Comunità delle Giudicarie ed in particolare l'art. 49 in base al quale *“La Comunità delibera, nei termini e nei modi previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo”*;

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi*

allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che:

- il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.”*;
- l'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015, che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;
- con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto in data 07.07.2023, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di prevedere che, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, l'applicazione della medesima proroga valga anche per i Comuni e le Comunità di Valle della Provincia di Trento.
- preso atto che sempre ai sensi dell'art. 3 del DECRETO-LEGGE n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022 a partire dal 2022 il termine per l'adozione dei provvedimenti in materia di TA.RI o Ta.RI.P è fissato al 30 aprile di ciascun esercizio. Questa disposizione (che deroga il principio generale di cui all'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013) ha natura strutturale e permanente (a regime). In sostanza, dal 2022 le delibere (Regolamento, PEF, sistema tariffario) relative a queste entrate possono essere adottate anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”*.

Letta la deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27.07.2018 con oggetto *“Enti soggetti al pareggio di bilancio: modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 di data 30 agosto 2016 avente ad oggetto “Concorso dei Comuni e delle Comunità di valle della Provincia Autonoma di Trento al contenimento dei saldi di finanza pubblica: determinazione delle modalità di calcolo del saldo di finanza pubblica e delle modalità di monitoraggio delle sue risultanze.”*.

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano).

Preso atto che con la deliberazione citata la Giunta provinciale ha preso atto che, come stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla Legge 243 del 2012.

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016, n. 164 reca *“Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali”*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di

programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Ricordato che l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali e che non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Richiamato l'art. 8 "il documento unico di programmazione" del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione n. 37 del Consiglio di Comunità del 20.12.2017, che disciplina l'iter per l'approvazione del Documento unico di programmazione. In particolar modo prevede che qualora, entro la data del 31 luglio, non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, il Comitato Esecutivo può presentare al Consiglio la sola sezione strategica, rimandando la presentazione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento del DUP. Prevede infine che il Consiglio approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 04 del 16 aprile 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018 e con la quale è stata rinviata l'adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviino la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che "Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno avuto la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17/2019 di data 31/07/2019 ad oggetto "Rinvio della contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm".

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18/2019 di data 31/07/2019 ad oggetto "Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm". Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha abrogato l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, apportando una modifica al comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. che nella nuova formulazione recita: "3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Richiamata il Decreto del Commissario n. 16 del 27 aprile 2023, esecutivo, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

Richiamato la Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 07 dd. 20.12.2022 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29/12/2016 n. 19 e art. 20 D.lgs. 19.08.2016

n.175 e s.m. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi. Evidenziando che la ricognizione al 31.12.2022 sarà effettuata entro il 31.12.2023.

Richiamato il Decreto del Commissario n. 102 dd. 29.08.2023 ad oggetto “Approvazione SCHEMA del Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026, della Comunità delle Giudicarie”.

Visto l’art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

*Riportiamo di seguito le novità normative rilevanti per la procedura di approvazione in materia di Bilancio: il Decreto Mef del 25 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 4 agosto) iscrive il processo di redazione del bilancio di previsione degli enti locali aggiornando gli allegati del dlgs 188/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Il provvedimento disegna un cronoprogramma di approvazione dei preventivi prevedendo una sorta di silenzio-assenso sull’atto di indirizzo e sul bilancio tecnico che, in assenza di risposte entro il 5 ottobre, dovrà considerarsi approvato dai responsabili dei servizi. L’altra novità prevista dal testo riguarda l’obbligo di motivazione a carico dei comuni che vorranno sfruttare la proroga per l’approvazione dei preventivi.*

*È noto che l’articolo 151 del TUEL stabilisce l’obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, ed è altrettanto noto che detto termine da oltre vent’anni è stato sistematicamente differito all’anno successivo. Al fine di interrompere tale consolidata situazione, che comporta sia le limitazioni gestionali che sono proprie dell’esercizio provvisorio sia una evidente vanificazione del principio della programmazione cui deve essere ispirata la gestione degli enti locali, l’articolo 16, comma 9-ter, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto “aiuti bis”), al dichiarato scopo di favorire l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il ricordato termine del 31 dicembre, ha disposto che con decreto del MEF, su proposta della Commissione Arconet, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e nella introduzione nel principio contabile applicato n. 4/1 dei nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6.*

*Per tali enti, che costituiscono peraltro una platea molto ampia, il paragrafo citato prevede che lo schema di bilancio è predisposto dalla giunta, con la collaborazione del segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario, osservando la seguente tempistica:*

- **entro il 30 settembre** di ogni anno detto Responsabile trasmette alla giunta e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (c.d. “bilancio tecnico”) unitamente alla documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio;
- **entro il 15 ottobre** la giunta, con la collaborazione del Responsabile del servizio finanziario e degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa;
- **entro il 20 ottobre** il Responsabile del servizio finanziario predispone la versione finale del bilancio di previsione e relativi allegati, e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione
- **entro il 15 novembre** la giunta adotta la delibera con cui predispone lo schema di bilancio e lo presenta al consiglio comunale unitamente ai relativi allegati; dopo di che il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le ordinarie modalità previste per la generalità dei comuni riportate nel paragrafo 9.3.1. precedentemente illustrate.

Richiamato l’art. 10 “Il bilancio di previsione e i relativi allegati” del citato Regolamento di contabilità, che detta la procedura per l’approvazione del bilancio di previsione.

Ricordato che, come previsto dal comma 5-quinquies dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021 e a decorrere dall’anno 2022, gli Enti possono approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2022, senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile 2023. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2024-2026, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, il programma triennale degli acquisti e forniture e il programma triennale fabbisogno del personale, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi dell'Ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione;

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Servizi e che esaminata la proposta tecnica si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di aggiustare i relativi stanziamenti proposti prendendo come base lo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio in corso;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 121 e n. 122 dd. 14.11.2023 con il quale sono stati approvati rispettivamente lo schema di aggiornamento del D.U.P. 2024-2026 e lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, lo schema della Nota integrativa e lo schema del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

Ricordato che la documentazione approvata con i Decreto del Presidente sopra richiamati:

- è stata depositata a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. 12437 dd. 16.11.2023, rispettando i tempi di deposito previsti dal regolamento di contabilità;
- è stata trasmessa all'Organo di Revisione per la redazione del parere di competenza. Dell'avvenuto rilascio del parere è stata data comunicazione ai componenti del Consiglio dei Sindaci con nota prot. 13206 dd. 01.12.2023;
- è stata depositata a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo - istituita ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7 - con nota dd. 21.12.2023, per l'espressione del parere di competenza.

Richiama la delibera dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo n. 07 di data 28.12.2023 con la quale esprimeva, ai sensi dell'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006 e ss.mm., parere preventivo favorevole al bilancio 2024-2026 e relativi allegati.

Richiamato l'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, che prevede:

1. *"L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.*
2. *L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive. Omissis..."*

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, dott.ssa Cristina Odorizzi, conservato agli atti prot. n.13192 dd. 01.12.2023.

Richiamati inoltre:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.427/2009);
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatici, coordinandone i contenuti e le tempistiche;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 37 del Consiglio di Comunità del 20.12.2017;

Presa visione della documentazione oggetto del presente provvedimento.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere ad iniziare la gestione del nuovo esercizio di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 23 (ventitré) su n. 23 votanti, contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 23 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano e, con separata votazione, che ha dato risultato favorevoli n. 23 (ventitré) su n. 23 votanti, contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 23 Consiglieri presenti per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori designati dallo stesso in apertura di seduta;

## D E L I B E R A

1. di approvare Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (**Allegato n. 1**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che – ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs.118/2011 – tale documento contabile è l'unico documento con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
2. di approvare lo schema di Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (**Allegato n. 2**);
3. di approvare il Piano degli Indicatori del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (**Allegato n. 3**);
4. di dare atto che i suddetti documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2024 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
5. Di dichiarare la presente **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2019, n. 2;
6. Di dare evidenza che, avverso il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione da presentare al Consiglio della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

---ooo\*ooo---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario generale

f.to digitalmente

f.to digitalmente

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*